

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1326

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato GERMANÀ

Istituzione di un assegno straordinario vitalizio a favore degli ex pugili che versino in condizioni di disagio economico

Presentata il 16 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il pugilato è uno sport al quale, nella sua storia millenaria, è stato sempre riconosciuto valore educativo e formativo del carattere dei giovani: già nella Grecia antica, infatti tale pratica sportiva — la cui origine veniva fatta risalire addirittura al mito di Teseo ed Eracle — era stata, significativamente, ammessa ai giochi di Olimpia.

Per la sua storia millenaria il pugilato ha sempre occupato una posizione rilevante nella gerarchia delle pratiche sportive, tant'è che oggi non c'è Paese al mondo dove non si pratichi.

Eppure, in Italia oggi il pugilato — che, con i suoi campioni, ha conosciuto momenti di gloria a livello internazionale — è fortemente in crisi. Tra le cause principali di questa crisi — e forse la prima di tutte

— è la precarietà della condizione di vita di chi ha praticato per un lungo tempo quest'attività sportiva: finché il campione, italiano, europeo o mondiale calca il ring ed entusiasma e inorgoglisce le folle, è ammirato, e gode di unanimi attenzioni; quando però i riflettori si spengono e la carriera finisce, nella quasi totalità dei casi, i pugili vengono rapidamente dimenticati, rimangono umanamente soli, alle prese con problemi fisici e quasi sempre in condizioni economiche di totale disagio che rendono più acuta la nostalgia del passato glorioso.

Ad affrontare opportunamente tale questione, vuole pertanto provvedere la presente proposta di legge in cui si propone — in base a precisi requisiti anagrafici, fisici ed economici, al numero di incontri disputati nella carriera e alla benemeranza dei

titoli conseguiti — che le vecchie glorie del pugilato italiano godano di un assegno vitalizio che li affranchi da condizioni di grave disagio.

Questi vecchi e gloriosi campioni non sono ormai tanti, pertanto lo spirito della

presente proposta di legge è di aiutare quei pochi che sono rimasti in vita consentendo loro di trascorrere gli ultimi anni con minor affanni e preoccupazioni, mostrando loro l'affetto dell'Italia che ancora li ricorda con entusiasmo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli ex-pugili che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano sostenuto almeno cinquantacinque incontri nella loro carriera conseguendo almeno un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico e che versino in condizioni di grave disagio economico, hanno diritto ad un assegno vitalizio di lire 1.500.000 nette mensili, rivalutato all'inizio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica per l'anno precedente.

2. La richiesta per il conseguimento dell'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza italiana;

b) dichiarazione rilasciata dalla Federazione pugilistica italiana o da altro organismo pugilistico internazionale, attestante il numero di incontri sostenuti ed i titoli internazionali conquistati;

c) idonea certificazione attestante la grave precarietà delle condizioni economiche, secondo modalità definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si pronuncia sulla richiesta di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di presentazione della stessa.

4. L'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 può essere revocato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora si determinino le condizioni

di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

5. All'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

6. È istituito il Fondo per i pugili anziani da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1 « Vitalizi ». Alla determinazione dell'ammontare del Fondo, si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

